

N° 1257: ANNULLATO RETROATTIVAMENTE IL PERIODO DI ATTESA ILR ED ESTESE LE INDENNITÀ A TALUNE CATEGORIE

Premessa: le istruzioni ILR non erano del tutto chiare al riguardo e con un po' di disattenzione non si compilava correttamente il formulario. Di conseguenza molte aziende non hanno richiesto correttamente le indennità ILR a seguito della seconda chiusura, in particolare confondendo la domanda (che in realtà era un prolungo). Questo portava a decisioni con l'attesa dei 10 giorni con conseguenti proteste.

Ora il Consiglio federale è intervenuto a colmare ed annullare (nuovamente) il periodo di attesa. Attenzione: il fatto che il periodo di attesa di 10 giorni sia stato soppresso dal CF retroattivamente, non significa che le ILR si ottengano retroattivamente in caso di ritardi nell'averle richieste.

Esempio: se si inoltra il 25 gennaio la richiesta ILR a seguito della chiusura di dicembre, il periodo di 10 giorni è soppresso; tuttavia, non esiste il diritto di ottenere retroattivamente le ILR al giorno della chiusura. In pratica, chi ha inoltrato tardivamente le richieste deve verificarne le cause e rivolgersi al colpevole.

Ecco il comunicato stampa (stralci) odierno concernente l'ampliamento delle misure ILR:

"Il 20 gennaio 2021 il Consiglio federale ha attuato le modifiche alla legge COVID-19 introdotte lo scorso dicembre e ampliato il catalogo delle misure già esistenti nell'ambito del lavoro ridotto:

(a) il periodo di attesa è stato soppresso retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2021.

(b) È stata abolita retroattivamente, dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021, anche la durata massima di riscossione dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) di quattro periodi di conteggio in caso di perdita di lavoro superiore all'85 per cento.

(c) Il diritto all'ILR viene esteso alle persone impiegate a tempo determinato e agli apprendisti (dal 1.1.2021 al 30.6.2021, ndr).

(d) L'estensione del diritto è applicabile fino al 30 giugno 2021".

"L'assicurazione contro la disoccupazione adeguerà i loro conteggi e verserà loro la differenza per i giorni di attesa."

Un'altra misura riguarda l'estensione del diritto all'ILR ad altre categorie di persone, cioè ai dipendenti con un contratto a tempo determinato. In questo modo anche gli apprendisti delle aziende che hanno dovuto chiudere per ordine delle autorità hanno diritto all'ILR in aggiunta ad altre prestazioni finanziarie di sostegno. L'ILR per gli apprendisti viene concessa alle aziende solo se queste ultime continuano a garantirne la formazione. Questa misura permette alle aziende fortemente colpite dalle misure delle autorità di ricevere uno sgravio finanziario supplementare e garantisce il proseguimento della formazione degli apprendisti. Le aziende possono richiedere l'ILR per queste categorie di lavoratori dal periodo di conteggio di gennaio 2021. Questa estensione del diritto è limitata nel tempo, ossia fino al 30 giugno 2021. Ciò corrisponde alla scadenza del diritto straordinario all'ILR per le persone in un rapporto di lavoro su chiamata a tempo indeterminato".

"le persone con redditi modesti hanno diritto, retroattivamente dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021, a un'ILR maggiore. I dipendenti che a tempo pieno e con una perdita di guadagno totale conseguono un reddito inferiore a 3 470 franchi percepiscono il 100 per cento dell'ILR. Per i redditi tra 3 470 e 4 340 franchi l'indennità ammonta a 3 470 franchi, il che corrisponde a un'ILR tra l'80 e il 100 per cento. Le disposizioni sul conteggio in procedura sommaria verranno ulteriormente precisate...."

Comunicato stampa e ordinanza in:

<https://www.admin.ch/.../comunicati-stampa.msg-id-82046.html>